




COMUNE DI COLLAZZONE

(Provincia di Perugia)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 32 DEL 22/08/2014

Comune di
Collazzone



Collazzone - vista del borgo
Foto by Foto Perkolini

fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Ai sensi dell'art.1, comma 681 L.147/2013 nel caso in cui l'immobile sia occupato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare di diritto reale e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. In tali ipotesi l'occupante versa alla T.A.S.I. nella misura del 20% dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 80% del tributo è versato dal titolare del diritto reale.

Art. 10 – Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Unica Comunale.

Art. 11 – Versamento e riscossione del tributo

1. I soggetti passivi sono tenuti ad effettuare il versamento del tributo in autoliquidazione tenuto conto della decorrenza e della cessazione dell'obbligazione tributaria, secondo le modalità ed entro le scadenze indicate nel successivo comma. Ferma restando in ogni caso la responsabilità solidale tra i possessori, è possibile suddividere il pagamento dell'unica obbligazione tributaria gravante sui medesimi sulla base delle rispettive quote di possesso.

2. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

3. La TASI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Collazzone.

4. Il versamento del tributo è effettuato in 2 rate, scadenti nei mesi di giugno e dicembre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.

Art. 12 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento Comunale dell'Imposta Unica Comunale, della quale la TASI costituisce componente.

